

Atto costitutivo

"KAR movimenti creativi" – Ente del Terzo settore

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 17.00

in Jesi (AN) in via Marconi 62, si sono riuniti i/le Signori/e:

1. Francesco Gatti, nato a Jesi il 22/06/1967 residente a Jesi in Vicolo Guglielmi, 2 Codice Fiscale GTTFNC67H22E388D
2. Francesca Tilio, nata a Jesi il 05/04/1975 residente a Jesi in via Galleria della Sima, 43 Codice Fiscale TLIFNC75D45E388Z
3. Lucia Romagnoli, nata a Jesi il 04/09/1982 residente a Jesi in via Sardegna, 3 Codice Fiscale RMGLCU82P44E388Q

I presenti chiamano a presiedere la riunione Lucia Romagnoli e a svolgere il ruolo di segretario Francesca Tilio

I presenti, con la sottoscrizione del presente atto, decidono la costituzione dell'Ente del Terzo Settore "KAR movimenti creativi - Ente del terzo settore" in breve "KAR ETS", nel rispetto del D.lgs 117/2017.

La Presidente illustra i principi fondanti della costituenda Associazione e dà lettura dello Statuto (allegato al presente atto costitutivo di cui è parte integrante e sostanziale) che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

L'associazione è apartitica, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati; durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'associazione persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, educative, culturali, con un'attenzione particolare ai processi partecipativi di comunità, al protagonismo dei e delle più giovani, all'integrazione di tutte le persone marginalizzate ed escluse, all'espressività in tutte le sue forme, al movimento creativo generativo in ottica di crescita, dialogo e scambio tra persone e popoli.

Per la realizzazione delle suddette finalità, l'associazione svolge in via esclusiva o principale uno o più delle seguenti attività di interesse generale, come elencate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle lettere: d); f); h); i); j); k); l); q); v); w); z).

La Presidente propone all'assemblea di eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione KAR ETS che, date le disponibilità dei presenti, sarà composto da n.3 persone. L'Assemblea accoglie la proposta ed elegge il Consiglio Direttivo dell'Associazione nelle persone di:

1. Francesco Gatti
2. Francesca Tilio
3. Lucia Romagnoli

Tutti i membri del Consiglio Direttivo eletti accettano l'avvenuta nomina e decidono di attribuire in questa sede anche le cariche previste da Statuto:

- Lucia Romagnoli per la carica di Presidente;
- Francesco Gatti per la carica di Vicepresidente
- Francesca Tilio per la carica di Segretaria e Tesoriera

I presenti conferiscono la rappresentanza legale alla Presidente eletta nonché la delega a provvedere a tutte le formalità derivanti dal presente atto e alla relativa registrazione. Tutte le spese derivanti dalla costituzione saranno a carico dell'associazione.

La sede legale provvisoria dell'associazione è stabilita nel Comune di Jesi, in via Marconi n. 62

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 19.00

La Segretaria

La Presidente

Firme dei sottoscrittori dell'atto.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

Atto registrato il 12 GIU 2024 al n. 531

serie 3 per € 20,00

PER IL DIRETTORE TERRITORIALE



Memor E.



Statuto dell'Ente del Terzo Settore
KAR movimenti creativi
ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"

ARTICOLO 1 - Costituzione, sede e durata

È costituita l'associazione "KAR movimenti creativi ETS" ai sensi del Codice civile, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, da ora in avanti denominata "Associazione". La denominazione Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS viene utilizzata se l'Associazione è iscritta al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Jesi. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma necessita dell'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria e l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 2 - Scopo dell'associazione

L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, educative, culturali, con un'attenzione particolare ai processi partecipativi di comunità, al protagonismo dei e delle più giovani, all'integrazione di tutte le persone marginalizzate ed escluse, all'espressività in tutte le sue forme, al movimento creativo generativo in ottica di crescita, dialogo e scambio tra persone e popoli.

ARTICOLO 3 - Attività di interesse generale e attività specifiche dell'associazione

Per la realizzazione delle suddette finalità, l'associazione svolge in via esclusiva o principale uno o più delle seguenti attività di interesse generale, come elencate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e in considerazione delle attività di interesse generale sopra enunciate, potrà svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività specifiche:

- coprogettazione di comunità attraverso laboratori, tavoli, incontri, gruppi di lavoro transdisciplinari;
- cogestione di spazi pubblici urbani e suburbani, abbandonati, inutilizzati e/o non valorizzati anche attraverso la collaborazione pubblico - privato nelle forme previste dell'amministrazione condivisa dei beni comuni e in generale dalle forme previste dagli artt 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- corsi, seminari, mostre, letture pubbliche, incontri con autori, dibattiti, convegni;
- spettacoli, manifestazioni, rassegne e festival;
- residenze artistiche e creative;
- attività editoriale, illustrazione, produzione fotografica e audiovisiva;
- attività ed eventi educativi, anche di strada;
- attività ed eventi sociali, ricreativi e aggregativi;

- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentare il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi e potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano gli Enti del terzo settore e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

ARTICOLO 4 - Associati

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci: onorari e ordinari.

Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

E' facoltà dell'associazione prevedere diverse categorie di soci, purché sia esplicitamente garantito il rispetto della parità di trattamento di diritti e doveri.

Possono essere soci e fare parte dell'associazione persone fisiche, enti pubblici e privati senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica - esclusi quelli ai sensi dell'art.4 comma 2) e quanto specificato al comma 3) del D.lgs. 117/2017 - di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 5 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera. La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda inoltrata da un ente, la stessa andrà sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente aspirante socio o da persona da questi espressamente delegata.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

ARTICOLO 6 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce agli associati il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative da essa svolte, di prendere parte ai processi decisionali nelle forme, nei luoghi e nei tempi stabiliti in assemblea.

I soci hanno il diritto di voto in assemblea e, quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli organi sociali. Nel caso in cui il socio sia un ente i diritti di cui sopra vengono garantiti al suo Legale Rappresentante o a soggetto da questi espressamente delegato.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 7 - Organi Sociali

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 8 - Assemblea generale dei Soci

L'associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli associati e gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta almeno otto giorni prima della data stabilita, dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno e viene inviata con una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice, per posta elettronica, a mezzo PEC (se posseduta) o altro strumento di comunicazione telematica, a mezzo sito internet e, ove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea sarà opportunamente pubblicato per dare conto dell'attività dell'Assemblea e figurerà nell'apposito libro sociale. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi dai soci aventi diritto di voto presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Ogni socio, sia esso persona fisica o ente giuridico, ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota associativa.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ARTICOLO 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) fissa, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- i) approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- j) discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria

- a) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, tramite richiesta scritta, far pervenire al Consiglio Direttivo l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, purché essi pervengano in data utile da essere inseriti nella convocazione dell'Assemblea medesima.

ARTICOLO 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea generale dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale e documentare il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio di esercizio, e nella relazione di missione (quando dovuta);
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- decidere e rendere effettive le sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta si renda necessario e almeno 4 volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

ARTICOLO 11 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri nominati dall'Assemblea ordinaria e dura in carica 3 anni.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, può eleggere inoltre il Segretario ed il Tesoriere economo all'interno del Consiglio Direttivo oppure affidare l'incarico a soci esterni o non soci.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo cinque giorni prima, seguendo le modalità indicate per la convocazione dell'Assemblea. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

ARTICOLO 13 - Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

ARTICOLO 14 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 15 - Segretario dell'Associazione

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le Assemblee.

ARTICOLO 16 - Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 17 - Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale, ove presenti;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendo un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - Anno Finanziario

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno finanziario in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno finanziario in corso.

ARTICOLO 19 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20 - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, e successivamente ogni anno, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da contributi degli associati e da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da erogazioni liberali;
- da lasciti testamentari;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- da contributi di istituti di credito, fondazioni, imprese e di altri enti di erogazione ed istituzioni pubbliche e private;
- rendite patrimoniali;
- da entrate derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici;
- da entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Cts nei limiti consentiti dalla legge;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Cts e relativo decreto ministeriale di attuazione;
- da entrate derivanti da raccolte fondi di cui all'art. 7 del Cts, relativo decreto ministeriale di attuazione e linee guida;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Ente e prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 21 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 22 - Bilanci

Il bilancio viene redatto per l'anno finanziario di riferimento.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione e inviati congiuntamente alla convocazione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

ARTICOLO 23 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 24 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 25 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Lucia Bussini
Francesca Cervo